



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DI

OSAI Automation System S.p.A. Società Benefit

REPUBBLICA ITALIANA-----

Addì ventuno ottobre duemilaventiquattro,-----
in Ivrea, al piano primo dello stabile sito in
Piazza Freguglia n.c. 13, nel mio studio,-----
io sottoscritta dottoressa **Annalisa Cignetti**, No-
taio in Ivrea, iscritta al Collegio dei Distretti
Notarili Riuniti di Biella e Ivrea,-----
procedo alla redazione e sottoscrizione del verba-
le dell'assemblea straordinaria della società:-----

OSAI Automation System S.p.A. Società Benefit, con
sede in Torino (TO), Via Sondrio n.c. 13, capitale
sociale deliberato Euro 8.344.572,00, versato per
Euro 1.613.030,70, iscritta nel Registro delle Im-
prese di Torino, REA n. TO-815298, domicilio digi-
tale: pec@pec.osai-as.it, titolare di codice fi-
scale n. 06802510013, iscritta nella sezione spe-
ciale del Registro Imprese in qualità di PMI INNO-
VATIVA in data 31 marzo 2016, di nazionalità ita-
liana, società con azioni negoziate presso il Mer-
cato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa
Italiana SPA,-----

-----**tenutasi in data 15 ottobre 2024**-----
-----**in Parella (TO), Via della Cartiera n.c. 4,**-----
con la mia costante partecipazione ai lavori as-
sembleari in sessione straordinaria presso il luo-
go di convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:-----

Parte Ordinaria-----

----- **OMISSIS** -----

Parte Straordinaria-----

1. Proposta di modifica dell'art. 17 dello statuto
sociale relativa alle modalità di intervento e
rappresentanza nell'Assemblea degli Azionisti. De-
liberazioni inerenti e conseguenti.-----

2. Modifica del Regolamento dei "Warrant OSAI A.S.
S.p.A. 2020-2025" con riferimento ai periodi di
esercizio e al termine di scadenza. Modifica del
termine finale di sottoscrizione del relativo au-
mento di capitale a servizio dell'esercizio dei
warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Il presente verbale è stato redatto su richiesta
della società medesima, e per essa del Presidente
del Consiglio di Amministrazione signora FERRERO
Mirella, infra generalizzata, nei tempi necessari
per la tempestiva esecuzione degli obblighi di de-

ADEMPIMENTO UNICO
Agenzia delle Entrate
di Torino - DP II
il 21/10/2024
al n. 43865

posito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.-----

L'assemblea si è svolta secondo la verbalizzazione di seguito effettuata e da me Notaio eseguita sia durante l'assemblea stessa sia posteriormente alla sua chiusura.-----

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto che la materia oggetto della parte ordinaria è stata trattata, discussa e votata separatamente senza intervento notarile e che l'assemblea, per la parte straordinaria, si svolge come segue.-----

"Il giorno quindici ottobre duemilaventiquattro, alle ore quindici e minuti primi venticinque (h. 15.25),-----

in Parella, Via della Cartiera n.c. 4, si è riunita l'assemblea degli azionisti della società OSAI Automation System S.p.A. Società Benefit.-----

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora FERRERO Mirella, nata a Montanaro (TO) il giorno 1 settembre 1960, intervenuta presso il luogo di convocazione, la quale propone di designare il Notaio Annalisa Cignetti quale Segretario della riunione per la trattazione dei punti all'ordine del giorno di parte straordinaria, affinché proceda alla stesura del verbale in forma di atto pubblico notarile, ai sensi dell'art. 18.3 dello Statuto: nessuno si oppone. La medesima dichiara di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti collegati in audio e/o video conferenza.-----

Nessuno opponendosi, il Presidente procede alla verifica della Costituzione dell'assemblea per cui constatata e dichiara quanto segue:-----

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in forza di deliberazione assunta in tal senso dal Consiglio di Amministrazione in data 9 (nove) settembre 2024 (duemilaventiquattro), in sessione ordinaria e straordinaria ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, ed ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, in prima convocazione per il giorno 15 ottobre 2024 alle ore 15 ed in seconda convocazione per il giorno 17 ottobre 2024, stessa ora e luogo, mediante avviso integrale pubblicato sul sito internet della società www.osai-as.com, sezione "Investor relations - Assemblea degli Azionisti", in data 30 (trenta) settembre 2024 (duemilaventiquattro) nonchè pubblicato tramite il meccanismo di diffusione autorizzata delle informazioni emarketstorage.com (SDIR) e,

per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in pari data;-----

- la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 106 commi 4 et 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con L. 24 aprile 2020 n. 27, e sue successive modifiche ed integrazioni, da ultimo prorogato dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, prevedendo che l'intervento in assemblea da parte dei titolari del diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione della stessa, ed ha reso disponibili sul proprio sito internet agli interessati istruzioni e moduli per il conferimento della delega per la partecipazione;-----

- in conformità all'art. 106 comma 4 del D.L. 18/2020, sopra citato, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies D.Lgs. 58/98, in deroga all'art. 135 undecies comma 4 D.Lgs. 58/98;-----

- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato MONTE TITOLI S.P.A., con sede in Milano (MI), Piazza degli Affari n.c. 6, quale soggetto cui conferire la delega con istruzioni di voto ex artt. 135 undecies et 135 novies D.Lgs. 58/98, restando escluso l'intervento dei soci o di delegati diversi dal detto Rappresentante Designato;-----

- la medesima società MONTE TITOLI S.P.A., quale Rappresentante Designato, ha ricevuto le deleghe e/o sub-deleghe con le relative istruzioni di voto dagli azionisti ai sensi della citata normativa;-----

- da parte degli azionisti non sono state presentate per la parte straordinaria dell'assemblea richieste di integrazione dell'ordine del giorno o nuove proposte di delibera;-----

- non sono pervenute alla società domande ai sensi dell'art. 127 ter D.Lgs. 58/1998.-----

Il Presidente, ai fini della Costituzione dell'Assemblea, dà atto ed attesta che:-----

- il capitale sociale sottoscritto e liberato ammonta ad Euro 1.613.030,70 (unmilionesecientotredicimilatrenta virgola settanta), diviso in numero 16.130.307 (sedicimilionecientotrentamilatrecentosette) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;-----

- ogni azione ordinaria da diritto a numero 1 (u-

no) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;-----

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da BORSA ITALIANA SPA;-----
- la società è PMI ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera w-quater.1 D.Lgs. 58/1998;-----
- ai sensi dell'art. 2497 e ss. C.C., la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;-----
- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;-----
- per quanto a conoscenza della Società alla data dell'assemblea non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2341 ter C.C.;-----
- è stata accertata e verificata l'identità e la legittimazione all'intervento e al voto degli intervenuti; è stata in particolare effettuata la verifica delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;-----
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti in essere tra MONTE TITOLI S.P.A. e la società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135 decies comma 2 lettera f) D.Lgs. 58/1998, il medesimo Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, nel caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto; il Presidente richiede formalmente che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla Legge.-----

Prende la parola il Rappresentante Designato e dichiara che risultano pervenute nel termine di legge:-----

numero 2 (due) deleghe ai sensi dell'art. 135 novies D.Lgs. 58/1998, per complessive numero 8.263.700 (ottomilioniduecentosessantatremilasettecento) azioni ordinarie aventi diritto di voto;--

numero 6 (sei) deleghe tramite subdelega ai sensi dell'art. 135 novies D.Lgs. 58/1998, per comples-

sive numero 1.082.095 (unmilioneottantaduemilano-
vantacinque) azioni ordinarie aventi diritto di
voto.-----

Il Presidente dichiara quindi che:-----

- sulla base dei dati comunicati dal Rappresen-
tante Designato risultano presenti numero 8 (otto)
azionisti, per delega al Rappresentante Designato,
rappresentanti numero 9.345.795 (novemilionitre-
centoquarantacinquemilasettecentonovantacinque)
azioni aventi diritto di voto, pari al 57,939%
(cinquantasette virgola novecentotrentanove per
cento) del capitale sociale;-----

- l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita e
valida a deliberare a termini di legge e di statu-
to su quanto posto all'ordine del giorno e segnala
che, stante l'attuale composizione del capitale
sociale, si applicano i quorum costitutivi e deli-
berativi di cui all'art. 2368 C.C.-----

Il Presidente informa che risultano espletate le
formalità ed i depositi della documentazione pre-
vista dalle norme di legge e di regolamento in re-
lazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli
adempimenti informativi nei confronti del pubbli-
co, e che sul sito internet dell'Emittente è stata
messa a disposizione la documentazione pertinente
l'ordine del giorno dell'assemblea. In particola-
re, sul sito internet dell'Emittente in data 30
(trenta) settembre 2024 (duemilaventiquattro) sono
stati messi a disposizione del pubblico, con spe-
cifico riferimento alla sessione straordinaria:-----

a) l'avviso di convocazione;-----

b) il modulo di conferimento delega/subdelega al
Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-novies del D.lgs. 58/1998;-----

c) il modulo di conferimento delega al Rappresen-
tante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies
del D.lgs. 58/1998;-----

d) le informazioni sull'ammontare del capitale so-
ciale con l'indicazione del numero di azioni in
cui è suddiviso;-----

e) la Relazione illustrativa del Consiglio di Am-
ministrazione sul primo punto all'ordine del gior-
no dell'assemblea straordinaria degli azionisti;-----

f) la Relazione illustrativa del Consiglio di Am-
ministrazione sul secondo punto all'ordine del
giorno dell'assemblea straordinaria degli azioni-
sti;-----

g) la proposta modifiche del Regolamento dei "War-
rant Osai A.S. S.p.A. 2020-2025";-----

h) il parere del Collegio Sindacale ai sensi del-

l'articolo 2441 comma 6 del Codice Civile in ordine alla congruità del prezzo di emissione delle azioni a servizio dell'esercizio dei "warrant Osai a.s. S.p.A. 2020-2025" con riferimento ai quattro periodi di esercizio 2026 e 2027.-----

Il Presidente:-----

a) dichiara che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute, i soggetti che detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto sono:-----

FERRERO Mirella, sopra generalizzata, titolare di numero 8.254.000 (ottomilioniduecentocinquantaquattromila) azioni ordinarie, pari al 51,17% (cinquantuno virgola diciassette per cento) del capitale sociale;-----

Eiffel Investment Group, con sede in Parigi, titolare di numero 883.400 (ottocentoottantatremilaquattrocento) azioni ordinarie, pari al 5,48% (cinque virgola quarantotto per cento) del capitale sociale.-----

Il Presidente verifica quindi che:-----

- per la società MONTE TITOLI S.P.A., Rappresentante Designato, partecipa in modalità video-conferenza, il signor ODASSO Giuseppe, nato a Torino il 19 agosto 1968;-----

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sè Presidente e Amministratore Delegato, Fabio BENETTI, Amministratore, presente in sala, e Sergio DUCA, Amministratore, in videoconferenza; hanno giustificato l'assenza gli altri componenti il Consiglio;-----

- del Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza Alberto PESSION, Presidente, Gianna LUZZATI e Francesco Maria SPANO, Sindaci Effettivi;-----

- è stato consentito di assistere all'Assemblea, di persona o mediante collegamento in teleconferenza, a dirigenti, a dipendenti della società e ad altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (i cui nominativi sono contenuti nell'allegato "A" del verbale);-----

- la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione;-----

- è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento all'Assemblea anche in video conferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale

alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;-----

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata; rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;-----

- informa infine che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.-----

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dell'Assemblea dichiara che l'assemblea è regolarmente convocata, validamente costituita in prima convocazione, in sessione straordinaria, atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.-----

Il Presidente informa che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato all'assemblea, contenente il numero di azioni possedute o rappresentate e l'indicazione dei soci deleganti, di eventuali votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari, con l'indicazione della presenza per ciascuna singola votazione e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, trasmesso a mezzo posta elettronica dal Rappresentante Designato al termine dei lavori assembleari, unitamente all'elenco delle persone ammesse ad audiendum, costituisce allegato del verbale assembleare, identificato con la lettera "A". Con riferimento alle modalità di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente richiede far constare che sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico per ogni punto all'ordine del giorno in discussione e informa che la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili e che è rimasta depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società, il tutto come dianzi esposto; in

forza di quanto sopra, verrà omessa la lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare messa a disposizione sul sito internet.-----

Considerate poi le modalità di tenuta dell'assemblea, dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, si passerà alla votazione tramite l'enunciazione, da parte del Rappresentante Designato, delle istruzioni di voto ricevute dagli aventi diritto. I nominativi dei votanti e il relativo numero di azioni possedute e rappresentate risulteranno anche dal documento che sarà allegato al verbale di assemblea sotto la lettera "A".-----

Nessuno esprime posizione contraria alla tenuta dell'assemblea con dette modalità.-----

Lo stesso Presidente inizia la trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno della sessione straordinaria:-----

"1. Proposta di modifica dell'art. 17 dello statuto sociale relativa alle modalità di intervento e rappresentanza nell'Assemblea degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti."-----

Ricorda agli azionisti che la società ha applicato sin dall'anno 2020 (duemilaventi) le agevolazioni organizzative e operative introdotte dalla disciplina straordinaria in materia di intervento, partecipazione allo svolgimento delle riunioni assembleari ed esercizio dei propri diritti da parte degli azionisti, come consentito dalla legislazione emergenziale e che tale modalità non ha ridotto la partecipazione dei soci alle assemblee e l'esercizio dei relativi diritti.-----

Il Presidente passa quindi a riassumere le disposizioni normative di cui alla predetta disciplina ed espone all'Assemblea dei soci la proposta di modifica formulata dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare di introdurre la facoltà di ricorrere a tale modello decisionale a regime, modificando il vigente statuto sociale, come consentito e normato dall'art. 135 undecies.1 D.Lgs. 58/1998.-----

Il Presidente chiede quindi a me Notaio di procedere alla lettura della proposta di deliberazione contenuta al termine della relazione del Consiglio di Amministrazione:-----

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE-----

"L'Assemblea di Osai Automation System S.p.A. So-

cietà Benefit, riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

i) di integrare l'articolo 17 dello statuto sociale, come risultante dalla relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare;

ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso alla Presidente, Mirella Ferrero - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per compiere tutti gli atti e negozi necessari a tal fine e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge, nonché per apportare tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità e, comunque, ai fini dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese".

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato conferma che non vi è alcuna richiesta o proposta.

Il Presidente comunica che alle ore quindici e minuti primi quarantasette (h. 15.47) sono presenti numero 8 (otto) azionisti, portatori, per delega al Rappresentante Designato, di numero 9.345.795 (novemilionitrecentoquarantacinquemilasettecentonovantacinque) azioni, pari al 57,939% (cinquantesette virgola novecentotrentanove per cento) delle numero 16.130.307 (sedicimilionicentotrentamila-trecentosette) azioni ordinarie con diritto di voto costituenti il capitale sociale.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione procedendo con le operazioni di votazione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione e conferma il numero dei partecipanti alla votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

voti favorevoli: numero 8.263.700 (ottomilioniduecentosessantatremilasettecento) azioni aventi diritto di voto, pari all'88,422% (ottantotto virgola quattrocentoventidue per cento) delle azioni partecipanti al voto, pari al 51,231% (cinquantuno virgola duecentotrentuno per cento) del capitale

sociale;-----
voti contrari: numero 1.082.095 (unmilioneottanta-
duemilanovantacinque) azioni aventi diritto di vo-
to, pari all'11,578% (undici virgola cinquecento-
settantotto per cento) delle azioni partecipanti
al voto, pari al 6,708% (sei virgola settecentoot-
to per cento) del capitale sociale;-----
astenuti: numero zero azioni aventi diritto di vo-
to.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante De-
signato se siano stati espressi voti in difformità
dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta ne-
gativa.-----

Il Presidente, accertati i risultati della vota-
zione, proclama quindi il risultato e comunica che
la proposta risulta approvata a maggioranza degli
intervenuti, con i voti dichiarati dal rappresen-
tante designato e ricorda che l'elenco nominativo
degli azionisti che hanno espresso voto favorevole
o contrario o che si sono astenuti ed il relativo
numero di azioni verrà allegato al verbale come
parte integrante dello stesso.-----

Il Presidente passa a trattare il **secondo** ed ulti-
mo punto all'ordine del giorno della sessione
straordinaria:-----

**"2. Modifica del Regolamento dei "Warrant OSAI
A.S. S.p.A. 2020-2025" con riferimento ai periodi
di esercizio e al termine di scadenza. Modifica
del termine finale di sottoscrizione del relativo
aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei
warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti."-----**

Il Presidente rammenta agli azionisti che:-----
- con verbale rogito Notaio Andrea Bonomo di Tori-
no in data 7 ottobre 2020, Repertorio n. 9/8, re-
gistrato il 12 ottobre 2020 al n. 39501, l'assem-
blea dei soci ha deliberato, inter alia, l'aumento
del capitale sociale, a pagamento, in via scindi-
bile e progressiva, per un importo massimo di no-
minali Euro 6.845.452 (seimilioniottocentoquaran-
tacinquemilaquattrocentocinquantadue), a servizio
dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione, in
una o più volte, anche per tranches, di massime
numero 3.422.726 (tremilioniquattrocentoventidue-
milasettecentoventisei) azioni da riservarsi al-
l'esercizio di corrispondenti massimi 3.422.726
(tremilioniquattrocentoventiduemilasettecentoven-
tisei) Warrant e con termine di sottoscrizione ex
art. 2439 comma 5 Codice Civile al 31 dicembre
2025, delegando al Consiglio di Amministrazione la

facoltà di determinare il numero di azioni da emettersi (cd Azioni di Compendio), il prezzo di sottoscrizione delle azioni e l'importo complessivo dell'aumento;-----

- con verbale in data 26 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di determinare il numero di Azioni di Compendio da emettersi in massime n. 2.019.920 (duemilionidiciannovemilanovecentoventi), di fissare il prezzo puntuale di sottoscrizione delle Azioni di Compendio in Euro 2,00 (due virgola zero zero) cadauna, di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) a capitale sociale ed Euro 1,90 (uno virgola novanta) a titolo di sovrapprezzo (il "Prezzo Strike") e di determinare l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale in nominali massimi Euro 201.992 (duecentounomilanovecentonovantadue), per complessivi massimi Euro 4.039.840 (quattromilionitrentanovemilaottocentoquaranta) inclusivi di sovrapprezzo;-----

- in virtù di quanto sopra, la società ha in circolazione complessivi 876.606 (ottocentosettantaseimilaseicentosei) Warrant denominati "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025", codice ISIN IT0005424822, negoziati su Euronext Growth Milan, il cui termine di scadenza per il relativo esercizio è stabilito al 31 (trentuno) ottobre 2025 (duemilaventicinque).-----

Tanto esposto, il Presidente espone all'assemblea dei soci la proposta di modifica formulata dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare:-----

a) di introdurre quattro ulteriori periodi di esercizio ovvero l'undicesimo periodo di esercizio per il periodo ricompreso tra il primo giugno 2026 (duemilaventisei) e il 30 (trenta) giugno 2026 (duemilaventisei) compresi, il dodicesimo periodo di esercizio per il periodo ricompreso tra il primo ottobre 2026 (duemilaventisei) e il 31 (trentuno) ottobre 2026 (duemilaventisei) compresi, il tredicesimo periodo di esercizio per il periodo ricompreso tra il primo giugno 2027 (duemilaventisette) e il 30 (trenta) giugno 2027 compresi, il quattordicesimo periodo di esercizio per il periodo ricompreso tra il primo ottobre 2027 (duemilaventisette) e il 29 (ventinove) ottobre 2027 (duemilaventisette) compresi, estendendo conseguentemente il Termine di Decadenza per l'esercizio dei Warrant dal 31 (trentuno) ottobre 2025 (duemilaventicinque) al 29 (ventinove) ottobre 2027 (duemilaventisette), modificando la denominazione del Regolamento per recepire tale estensione, mante-

nendo invariato per tali ulteriori periodi il Prezzo Strike, e rimuovendo l'art. 4.3 del Regolamento;

b) di prorogare conseguentemente il termine di sottoscrizione per l'aumento di capitale deliberato a servizio dei Warrant fino al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette).

L'adozione di tali modifiche, continua il Presidente, risulta vantaggiosa sia per i portatori dei Warrant, cui sarebbe garantita una maggiore opportunità di investimento, sia per la società, che potrebbe beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie per il perseguimento delle proprie strategie.

Il Presidente conclude la propria esposizione precisando che, ad ogni utile effetto, il Collegio Sindacale ha predisposto parere ai sensi dell'art. 2441 comma sesto C.C. in merito alla congruità del prezzo di emissione, con riferimento ai quattro periodi di esercizio 2026-2027, e che tale documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della società.

Il Presidente richiede infine darsi atto che nel testo di delibera pubblicato sul sito della società è indicato al primo punto - punto i) della delibera stessa quale termine ultimo per l'esercizio dei Warrant il 31 dicembre 2027 e che l'indicazione di tale data è viziata da mero errore materiale, dovendosi intendere il termine ultimo per l'esercizio dei Warrant il 29 (ventinove) ottobre 2027 (duemilaventisette), come desumibile sia dagli altri punti della proposta di delibera sia dal generale tenore della relazione del Consiglio di Amministrazione; la proposta di deliberazione che verrà sottoposta all'Assemblea, di cui infra, recherà pertanto la correzione del detto errore materiale e quindi il termine ultimo di esercizio del Warrant verrà indicato al 29 (ventinove) ottobre 2027 (duemilaventisette).

Il Presidente chiede quindi a me Notaio di procedere alla lettura della proposta di deliberazione contenuta al termine della Relazione del Consiglio di Amministrazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea di Osai Automation System S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'approvazione del nuovo "Regolamento dei Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" da parte dell'assemblea dei por-

tatori dei "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025", viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile-----

delibera-----

i) di prolungare il termine ultimo di esercizio dei "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" al 29 ottobre 2027;-----

ii) di introdurre l'undicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 01/06/2026 e il 30/06/2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00, il dodicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 01/10/2026 e il 31/10/2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00, il tredicesimo periodo di esercizio per il periodo ricompreso tra il 01/06/2027 e il 30/06/2027 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00, il quattordicesimo periodo di esercizio per il periodo ricompreso tra il 01/10/2027 e il 29/10/2027 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00;-----

iii) di modificare la denominazione dei warrant in "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2027" e approvare il regolamento di disciplina dei Warrant, denominato "Regolamento dei Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2027", nel nuovo testo allegato alla presente delibera;-----

iv) di modificare la delibera dell'Assemblea Straordinaria del 7 ottobre 2020, di cui al Verbale redatto dal Notaio Andrea Bonomo in pari data, repertorio n. 9, raccolta n. 8 e precisamente nella parte avente ad oggetto l'aumento di capitale a servizio dei warrant, nel senso di prorogare il termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2027;-----

v) di modificare l'art. 5.2 dello statuto sociale, il cui nuovo testo viene allegato al presente verbale, come segue: "L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:-----

- aumento a pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di nominali Euro 6.845.452, a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2027", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei suddetti warrant, e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma

secondo, del codice civile al 31 dicembre 2027, come prorogato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti con delibera del 15 ottobre 2024;-----

vi) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso alla Presidente, Mirella Ferrero - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per compiere tutti gli atti e negozi necessari a tal fine e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge, nonché per apportare tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità o dall'Euronext Growth Advisor e, comunque, ai fini dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese".-----

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di intervento o ulteriori proposte: il Rappresentante Designato conferma che non vi è alcuna richiesta o proposta.-----

Il Presidente comunica che alle ore quindici e minuti primi cinquantotto (h. 15.58) sono presenti numero 8 (otto) azionisti, portatori, per delega al Rappresentante Designato, di numero 9.345.795 (novemilionitrecentoquarantacinquemilasettecentonovantacinque) azioni, pari al 57,939% (cinquantasette virgola novecentotrentanove per cento) delle numero 16.130.307 (sedicimilionitrentamilatrecentosette) azioni ordinarie con diritto di voto costituenti il capitale sociale.-----

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione procedendo con le operazioni di votazione, ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----

Il Rappresentante Designato dichiara di avere ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nella riunione e conferma il numero dei partecipanti alla votazione.-----

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:-----

voti favorevoli: numero 9.345.795 (novemilionitrecentoquarantacinquemilasettecentonovantacinque) azioni aventi diritto di voto, pari al 100% (cento per cento) delle azioni partecipanti al voto, pari al 57,939% (cinquantasette virgola novecentotrentanove per cento) del capitale sociale;-----

voti contrari: numero zero azioni aventi diritto di voto;-----

astenuti: numero zero azioni aventi diritto di voto.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.-----

Il Presidente, accertati i risultati della votazione, proclama quindi il risultato e comunica che la proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal rappresentante designato e ricorda che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.-----

A questo punto il Presidente signora FERRERO Mirrella richiede far constare che l'assemblea dei portatori dei warrant convocata per il giorno 15 (quindici) ottobre 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 11 (undici) in prima convocazione non ha raggiunto il quorum costitutivo necessario e che pertanto il nuovo testo di statuto modificato con la delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, quale approvata dall'assemblea degli azionisti, verrà depositato solo ad avvenuta assunzione della corrispondente delibera da parte dell'assemblea dei portatori di warrant, essendo la modifica dianzi deliberata subordinata all'approvazione del nuovo testo di Regolamento da parte di quest'ultima assemblea.-----

A questo punto la Presidente, constatato che nessuno chiede ulteriormente la parola, ed essendo terminata la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, ringrazia tutti coloro che hanno consentito lo svolgimento dell'assemblea e tutti gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore sedici e minuti primi cinque (h. 16.05).".-----

Si allegano al verbale:-----

- sotto la lettera "**A**": elenco degli intervenuti in sede straordinaria, delle presenze e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, dettaglio nominativo dei singoli azionisti per ciascuna deliberazione, predisposti a cura di MONTE TITOLI S.P.A., elenco degli ammessi ad assistere;-----
- sotto la lettera "**B**": relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno, in copia estratta in data 15 (quindici) ottobre 2024 (duemilaventiquattro) dal

sito internet della società;-----

- sotto la lettera "**C**": relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, in copia estratta in data 15 (quindici) ottobre 2024 (duemilaventiquattro) dal sito internet della società;-----

- sotto la lettera "**D**": testo aggiornato del Regolamento "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2027";-----

- sotto la lettera "**E**": Statuto aggiornato ai fini del deposito di cui all'Art. 2436 C.C. compendiante esclusivamente la modifica di cui al primo punto all'ordine del giorno;-----

- sotto la lettera "**F**": Statuto aggiornato ai fini del deposito di cui all'Art. 2436 C.C. compendiante anche la modifica di cui al secondo punto all'ordine del giorno.-----

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti sono assunte dalla società OSAI Automation System S.p.A. Società Benefit.-----

-----Del
che richiesto io Notaio ho ricevuto questo verbale dattiloscritto o manoscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mia mano;-----

quale verbale viene da me Notaio sottoscritto a sensi di legge alle ore quattordici e minuti venti (14:20).-----

Occupava trentadue pagine di otto fogli.-----

In originale firmato-----

Annalisa Cignetti Notaio (l.s.)-----

OSAI A.S. S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
15 ottobre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **8** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **9.345.795** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **57,939%** di n. **16.130.307** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.





ALLEGATO	A	ALL'ATTO
IN DATA	21/10/2024	
REP. N°	8888 / 6307	

OSAI A.S. S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
15 ottobre 2024



Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	0,876%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		13.997	0,087%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,093%
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,151%
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	1,850%
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	51,171%
INNOVALTO 2017-2018		427.737	2,652%
MANOLIO PATRIZIA	MNLPRZ75E53H355C	9.700	0,060%


Totale

9.345.795 57,939%

ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Nome e cognome	Firma
Avv. Corrado Druetta	
Dott.ssa Tatiana Chieno	






OSAI A.S. S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

15 ottobre 2024


Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di modifica dell'art. 17 dello statuto sociale relativa alle modalità di intervento e rappresentanza nell'Assemblea degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.345.795	100%	57,939%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.345.795	100,000%	57,939%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.263.700	88,422%	51,231%
Contrario	1.082.095	11,578%	6,708%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.345.795	100,000%	57,939%



OSAI A.S. S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

15 ottobre 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di modifica dell'art. 17 dello statuto sociale relativa alle modalità di intervento e rappresentanza nell'Assemblea degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	88,318%	F
MANOLIO PATRIZIA	MNLPRZ75E53H355C	9.700	0,104%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,512%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		13.997	0,150%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,160%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,987%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	3,193%	C
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,577%	C

Totale votanti

9.345.795 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



OSAI A.S. S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria


15 ottobre 2024

Punto 2 della parte straordinaria

Modifica del Regolamento dei "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine di scadenza.
Modifica del termine finale di sottoscrizione del relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.345.795	100%	57,939%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.345.795	100,000%	57,939%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.345.795	100,000%	57,939%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.345.795	100,000%	57,939%



OSAI A.S. S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

15 ottobre 2024

Punto 2 della parte straordinaria

Modifica del Regolamento dei "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine di scadenza. Modifica del termine finale di sottoscrizione del relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,512%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		13.997	0,150%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,160%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,987%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	3,193%	F
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	88,318%	F
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,577%	F
MANOLIO PATRIZIA	MNLPRZ75E53H355C	9.700	0,104%	F



Totale votanti

9.345.795

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

(convocata per il giorno **15 ottobre 2024 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 17 ottobre 2024 in seconda convocazione)

1. Proposta di modifica dell'art. 17 dello statuto sociale relativa alle modalità di intervento e rappresentanza nell'Assemblea degli Azionisti.

** *** **

ALLEGATO	B	ALL'ATTO
IN DATA	21/10/2024	
REP. N°	8888/6307	


Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Osai Automation System S.p.A. Società Benefit (**"Osai"** o la **"Società"**) vi ha convocato, in sede straordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società in Parella (TO), Via della Cartiera, n. 4, il **15 ottobre 2024 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo 17 ottobre 2024, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare, tra l'altro, sulla proposta di modifica dell'art. 17 dello statuto sociale della Società (lo **"Statuto"**), al fine di recepire la disciplina di cui alla recente legge n. 21/2024 che ha, tra l'altro, introdotto il nuovo articolo 135-*underdecies.1* nel TUF.

Come noto, nel corso degli ultimi quattro esercizi (2020, 2021, 2022 e 2023) e anche con riferimento all'esercizio corrente per effetto del differimento del termine di cui all'art. 106 comma 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) disposto dall'art. 11, comma 2, della Legge Capitali, la Società ha applicato le agevolazioni organizzative e operative introdotte dalla disciplina straordinaria in materia di intervento, partecipazione allo svolgimento delle riunioni assembleari ed esercizio dei propri diritti da parte degli Azionisti. In tale contesto, l'esperienza maturata dalla Società è stata positiva e ha dimostrato che la disciplina straordinaria non ha ridotto la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, né ha impedito agli stessi di esercitare, in modo pieno ed efficace, i propri diritti (in linea con quanto avvenuto nel generale contesto del mercato delle società con azioni quotate italiane, come evidenziato dai dati resi noti dalla Consob, come *infra* meglio precisato).

In particolare, tale disciplina prevede (i) la possibilità che l'intervento e il voto in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato; (ii) che, ove si ricorra alla partecipazione esclusiva del rappresentante designato, non sia consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea, ma coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine; (iii) che il diritto dell'azionista di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La Società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

Il "modello decisionale anticipato", introdotto in via emergenziale e provvisoria dal Decreto "Cura Italia" durante la pandemia e oggi accolto in modo permanente dalla legge n. 21/2024, consente agli azionisti,



pur con i tempi e le forme semplificate previsti da questa specifica modalità di tenuta dell'assemblea, il pieno esercizio di tutti i diritti inerenti alla loro partecipazione e al voto.

A indiretta conferma di quanto sopra descritto, ovvero che l'assemblea con la partecipazione del solo rappresentante designato consente comunque una piena esplicazione dei diritti sociali, depone il dato – rilevato da Consob nel suo ultimo Rapporto sulla *corporate governance* delle società quotate italiane – del costante aumento della partecipazione degli azionisti alle assemblee nel periodo Covid.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 135-*underdecies*.1 del TUF si propone di introdurre la facoltà della Società di prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 17 dello statuto sociale raffrontato con il testo nella versione che si propone di adottare, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Intervento e rappresentanza</p> <p>17.1 Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p> <p>17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p> <p>17.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Intervento e rappresentanza</p> <p>17.1 Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p> <p>17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p> <p>17.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo</p>

di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

17.4 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

17.5 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

17.4 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

17.5 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione può, alternativamente, per ciascuna assemblea, (i) designare, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, il soggetto tramite il quale gli azionisti possono, in via esclusiva, intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendo delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega così conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Il soggetto designato, le

	<p>modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché i termini e le modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea; ovvero (ii) prevedere che non vi sia alcun soggetto designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del TUF.</p>
--	---

Valutazioni sulla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell'articolo 17 dello Statuto non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Osai Automation System S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) di integrare l'articolo 17 dello statuto sociale, come risultante dalla relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare;*
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Mirella Ferrero – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per compiere tutti gli atti e negozi necessari a tal fine e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge, nonché per apportare tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità e, comunque, ai fini dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese”.*

* * *

Parella, 9 settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

(convocata per il giorno **15 ottobre 2024 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 17 ottobre 2024 in seconda convocazione)

2. Modifica del Regolamento dei "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine di scadenza. Modifica del termine finale di sottoscrizione del relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

** *** **

ALLEGATO	C	ALL'ATTO
IN DATA	21/10/2024	
REP. N°	8888/6304	

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Osai Automation System S.p.A. Società Benefit ("**Osai**" o la "**Società**") vi ha convocato, in sede straordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società in Parella (TO), Via della Cartiera, n. 4, il **15 ottobre 2024 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo 17 ottobre, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare, tra l'altro, sulla proposta di modifica del Regolamento dei "**Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025**" (il "**Regolamento**") con riferimento, tra l'altro, ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio, e al termine di scadenza, nonché alla proposta di modifica del termine finale di sottoscrizione del relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant*.

Al riguardo, si segnala, innanzitutto, che:

- è stata convocata l'Assemblea dei portatori dei "**Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025**", Codice ISIN IT0005424822 (i "**Warrant**"), negoziati sul Euronext Growth Milan, per proporre alla stessa l'approvazione della proposta di modifica di alcuni termini e condizioni del Regolamento, come indicato nel prosieguo;
- alla data della presente relazione, la Società ha emesso complessivi n. 876.606 Warrant attualmente in circolazione;
- alla data della presente relazione il termine di scadenza per l'esercizio dei Warrant è stabilito al 31 ottobre 2025 (il "**Termine di Decadenza**").

Si rammenta che:

- in data 7 ottobre 2020, l'Assemblea degli Azionisti della Società ha deliberato, *inter alia*, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di nominali Euro 6.845.452, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione, in una o più volte, anche per *tranches*, di massime numero 3.422.726 azioni da riservarsi all'esercizio di corrispondenti massimi 3.422.726 Warrant (le "**Azioni di Compendio**"), e con termine di sottoscrizione *ex art.* 2439, comma 5, del Codice Civile al 31 dicembre 2025 (rispettivamente, l'**Aumento di Capitale**" e il "**Termine di Sottoscrizione**");

- in data 26 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione alla suddetta delibera assembleare ha deliberato di (i) determinare il numero di Azioni di Compendio da emettersi in massime n. 2.019.920; (ii) fissare il prezzo puntuale di sottoscrizione delle Azioni di Compendio in Euro 2,00 cadauna, di cui Euro 0,10 a capitale sociale ed Euro 1,90 a titolo di sovrapprezzo (il “**Prezzo Strike**”); e (iii) determinare l’importo complessivo dell’Aumento di Capitale in nominali massimi Euro 201.992, per complessivi massimi Euro 4.039.840 inclusivi di sovrapprezzo.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Società propone:

- di introdurre quattro ulteriori periodi di esercizio, rispettivamente (i) dal 01/06/2026 al 30/06/2026 (l’**“Undicesimo Periodo di Esercizio”**); (ii) e dal 01/10/2026 al 31/10/2026 (il **“Dodicesimo Periodo di Esercizio”**); (iii) dal 01/06/2027 al 30/06/2027 (il **“Tredicesimo Periodo di Esercizio”**); e (iv) dal 01/10/2027 al 29/10/2027 (il **“Quattordicesimo Periodo di Esercizio”**), estendendo conseguentemente il Termine di Decadenza per l’esercizio dei Warrant dal 31 ottobre 2025 al 29 ottobre 2027, modificando la denominazione del Regolamento per recepire tale estensione e mantenendo invariato, per tali ulteriori periodi, il Prezzo Strike;
- rimuovere l’art. 4.3 del Regolamento ai fini di allineamento alle *best practice* del mercato.
In particolare, tali modifiche (i) concederebbero ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per l’esercizio dei medesimi, garantendo maggiori opportunità di investimento; e (ii) consentirebbero alla Società di beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie;
- per l’effetto, di prorogare il Termine di Sottoscrizione dell’Aumento di Capitale fino al 31 dicembre 2027.

La proroga del Termine di Sottoscrizione si giustifica, dunque, anche ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Codice Civile, nell’ottica di far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento della propria strategia, ferme restando le motivazioni già espresse in sede di deliberazioni di Aumento di Capitale al servizio dei Warrant.

Pertanto, l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Codice Civile consentirebbe alla Società di realizzare al meglio il proprio interesse di reperire sul mercato nuovo capitale di rischio e rafforzare la propria struttura patrimoniale.

Quanto al rispetto del criterio indicato dall’art. 2441, comma 6, Codice Civile, è necessario precisare che il prezzo di esercizio dei Warrant rimarrebbe fissato pari al Prezzo Strike, ossia Euro 2,00, rispettivamente anche per l’Undicesimo Periodo di Esercizio, per il Dodicesimo Periodo di Esercizio, per il Tredicesimo Periodo di Esercizio e per il Quattordicesimo Periodo di Esercizio, prezzo che è comunque attualmente maggiore del valore del patrimonio netto per azione.

Tale valore riflette il prezzo di esercizio attuale dei Warrant e fa anche riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, oltre al fatto che tiene anche conto dell’andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione EGM (ove le azioni sono attualmente negoziate ad un prezzo medio pari ad euro 0,88 per azione, e negli ultimi sei mesi tale

prezzo medio è stato pari ad euro 1,09), ed è pertanto coerente con la valorizzazione richiesta dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile.

Si precisa che è a disposizione degli azionisti sul sito *internet* della Società, il parere del Collegio Sindacale predisposto ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. in merito alla congruità del prezzo di emissione.

Inoltre, in virtù della modifica proposta si rende necessario modificare anche la delibera di Aumento di Capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant assunta dall'Assemblea straordinaria della Società il 7 ottobre 2020, prevedendo che il Termine di Sottoscrizione sia prorogato al 31 dicembre 2027.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 5 dello statuto sociale raffrontato con il testo nella versione che si propone di adottare, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 5</p> <p>Capitale sociale – Azioni</p> <p>5.1. Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.613.030,70 Euro (unmilione seicentotredicimilatrenta/70) suddiviso in numero 16.130.307 (sedicimilionicentotrentamilatrecentosette) azioni senza indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>5.2. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:</p> <p>- aumento pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di nominali Euro 6.845.452, a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2021-2025", mediante emissione di numero 3.422.726 azioni senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, ciascuna al prezzo di emissione (inclusivo di sovrapprezzo) che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, pari a Euro 0,77 per ciascuna Azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei suddetti warrant, e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del codice civile al 31 dicembre 2025.</p> <p>5.3. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha attribuito, con efficacia a far data dall'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'AIM Italia e subordinatamente all'inizio delle negoziazioni</p>	<p>Articolo 5</p> <p>Capitale sociale – Azioni</p> <p>5.1. Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.613.030,70 Euro (unmilione seicentotredicimilatrenta/70) suddiviso in numero 16.130.307 (sedicimilionicentotrentamilatrecentosette) azioni senza indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>5.2. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:</p> <p>- aumento pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di nominali Euro 6.845.452, a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 20242020-20252027", mediante emissione di numero 3.422.726 azioni senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, ciascuna al prezzo di emissione (inclusivo di sovrapprezzo) che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, pari a Euro 0,77 per ciascuna Azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei suddetti warrant, e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del codice civile al 31 dicembre 20252027, come prorogato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti con delibera del 15 ottobre 2024.</p>



medesime, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro il periodo di 3 anni dalla data di efficacia della presente deliberazione, la facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della Società per un importo complessivo di massimi Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), mediante emissione di azioni prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega e nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale e/o delle singole tranches, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni e correlativamente la misura dell'aumento, nonché a determinare, in conformità con le norme di legge e di regolamento applicabili, le modalità e i tempi dell'eventuale offerta in opzione.

5.4. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, ("EGM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

5.6. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

5.7. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

5.8. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

5.3. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha attribuito, con efficacia a far data dall'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'AIM Italia e subordinatamente all'inizio delle negoziazioni medesime, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro il periodo di 3 anni dalla data di efficacia della presente deliberazione, la facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della Società per un importo complessivo di massimi Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), mediante emissione di azioni prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega e nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale e/o delle singole tranches, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni e correlativamente la misura dell'aumento, nonché a determinare, in conformità con le norme di legge e di regolamento applicabili, le modalità e i tempi dell'eventuale offerta in opzione.

5.4. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, ("EGM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

5.6. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

5.7. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

	5.8. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
--	---

Valutazioni sulla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell'articolo 5 dello Statuto non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:


“L’Assemblea di Osai Automation System S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all’approvazione del nuovo “Regolamento dei Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025” da parte dell’assemblea dei portatori dei “Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025”, viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile

delibera

- i) di prolungare il termine ultimo di esercizio dei “Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025” al 31 dicembre 2027;*
- ii) di introdurre l’undicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 01/06/2026 e il 30/06/2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00, il dodicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 01/10/2026 e il 31/10/2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00, il tredicesimo periodo di esercizio per il periodo ricompreso tra il 01/06/2027 e il 30/06/2027 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00, il quattordicesimo periodo di esercizio per il periodo ricompreso tra il 01/10/2027 e il 29/10/2027 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00;*
- iii) di modificare la denominazione dei warrant in “Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2027” e approvare il regolamento di disciplina dei Warrant, denominato “Regolamento dei Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2027”, nel nuovo testo allegato alla presente delibera;*
- iv) di modificare la delibera dell’Assemblea Straordinaria del 7 ottobre 2020, di cui ai Verbale redatto dal Notaio Andrea Bonomo in pari data, repertorio n. 9, raccolta n. 8 e precisamente nella parte avente ad oggetto l’aumento di capitale a servizio dei warrant, nel senso di prorogare il termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2027;*
- v) di modificare l’art. 5.2 dello statuto sociale, il cui nuovo testo viene allegato al presente verbale, come segue:*

“L’assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:

- aumento pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di nominali Euro 6.845.452, a servizio dell’esercizio dei warrant denominati “Warrant OSAI A.S.



S.p.A. 2020-2027”, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei suddetti warrant, e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del codice civile al 31 dicembre 2027, come prorogato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti con delibera del 15 ottobre 2024”;

- vi) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Mirella Ferrero – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per compiere tutti gli atti e negozi necessari a tal fine e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti di legge, nonché per apportare tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità o dall’Euronext Growth Advisor e, comunque, ai fini dell’iscrizione presso il competente registro delle imprese”.*

* * *

Parella, 9 settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero

ALLEGATO	D	ALL'ATTO
IN DATA	21/10/2024	
REP. N°	8888/6307	

REGOLAMENTO DEI "WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2027"

Amalysefer



REGOLAMENTO DEI “WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2027”

1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato di seguito attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- “**Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant**”: indica l’aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 201.992,00 mediante emissione in una o più *tranche* di massime n. 2.019.920 Azioni di Compendio, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., in quanto servizio dell’esercizio dei “*Warrant OSAI A.S. S.P.A. 2020-2027*”, come deliberato dall’assemblea della Società del 7 ottobre 2020 e del [15] ottobre 2024, e, per i profili esecutivi, dal Consiglio di Amministrazione della Società il 26 ottobre 2020.
- “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie emesse dalla Società, prive di indicazione del valore nominale, e ammesse alle negoziazioni su EGM.
- “**Azioni di Compendio**”: indica le massime numero 2.019.920 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant.
- “**Azionisti**”: indica ogni soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di Azioni.
- “**Borsa Italiana**”: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
- “**Data di Avvio delle Negoziazioni**”: indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant su EGM, come stabilita da Borsa Italiana.
- “**Dividendi Straordinari**”: indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione degli utili di esercizio.
- “**EGM**”: indica il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.
- “**Intermediario Autorizzato**”: indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
- “**Monte Titoli**”: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6.
- “**Offerta**”: indica l’offerta di massime complessive n. 5.166.000 Azioni rivolto a “*investitori qualificati*”, come definiti dall’art. 100 del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l’Italia, che siano “*investitori qualificati*” ai sensi dell’articolo 2, lett. e del Regolamento (UE) 2017/1129, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale l’offerta non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti

autorità, nonché al pubblico indistinto in Italia con modalità tali, per quantità dell'offerta, da rientrare nei casi di esenzione di cui agli articoli 3 del Regolamento Prospetto, 100 del TUF e 34-ter, paragrafo 01, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

- **“Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio”**: ha il significato attribuito al paragrafo 3.7 del presente Regolamento.
- **“Periodo di Esercizio”**: indica, complessivamente, i periodi intercorrenti tra: (i) il 1° e il 30 giugno 2021; (ii) il 1° e il 31 ottobre 2021; (iii) il 1° e il 30 giugno 2022; (iv) il 1° e il 31 ottobre 2022; (v) il 1° e il 30 giugno 2023; (vi) il 1° e il 31 ottobre 2023; (vii) il 1° e il 30 giugno 2024; (viii) il 1° e il 31 ottobre 2024; (ix) il 1° e il 30 giugno 2025; e (x) il 1° e il 31 ottobre 2025; (xi) il 1° e il 30 giugno 2026; (xii) il 1° e il 30 ottobre 2026; (xiii) il 1° e il 30 giugno 2027; (xiv) il 1° e il 29 ottobre 2027.
- **“Periodo di Sospensione”**: ha il significato attribuito ai paragrafi 3.10 e 3.11 del presente Regolamento.
- **“Prezzo Strike”** indica il prezzo a cui i titolari dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio in ciascun Periodo di Esercizio, pari a Euro 2,00 per ciascuna Azione di Compendio.
- **“Prezzo Ufficiale Giornaliero”**: indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di Azioni negoziate durante la seduta giornaliera su EGM, ovvero su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- **“Rapporto di Esercizio”**: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell'esercizio di ciascun Warrant, pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) Warrant esercitato.
- **“Termine di Decadenza”**: indica l'ultimo Giorno di Borsa Aperta dell'ultimo Periodo di Esercizio ovvero il 29 ottobre 2027.
- **“TUF”**: indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- **“Warrant”**: indica i *warrant* denominati “*Warrant OSAI A.S. S.P.A. 2020-2027*”, oggetto del presente Regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

2.1 I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea della Società, in sede straordinaria, del 7 ottobre 2020 e del [15] ottobre 2024 e dal consiglio di amministrazione della Società nella seduta del 15 ottobre 2020 nonché ai sensi del presente Regolamento.

2.2 I Warrant saranno assegnati gratuitamente come di seguito indicato:

- (i) n. 1 (uno) Warrant sarà emesso e assegnato ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte e/o acquistate nell'ambito dell'Offerta e inizierà a essere negoziato su EGM separatamente dalle Azioni alla Data di Avvio delle Negoziazioni;

(ii) le Azioni incorporeranno il diritto a ricevere n. 1 (uno) ulteriore Warrant, il quale cirolerà con le medesime sino al 3 maggio 2021. A tale data l'ulteriore n. 1 (uno) Warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle Azioni. Il predetto Warrant sarà (i) assegnato ogni n. 10 (dieci) Azioni detenute da ciascun Azionista (ii) identificato dal medesimo Codice ISIN e (iii) del tutto fungibile, anche ai fini del presente Regolamento. Si precisa che l'assegnazione dell'ulteriore n. 1 (uno) Warrant non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo articolo 5.

2.3 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

2.4 I Warrant ciroleranno e saranno negoziabili su EGM separatamente dalle Azioni a cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione.

3. ESERCIZIO DEI WARRANT

Modalità di esercizio dei Warrant

3.1 I Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, dai rispettivi titolari nel corso di ciascun Periodo di Esercizio. A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai titolari degli stessi saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio.

3.2 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario Autorizzato presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio.

3.3 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, *pro tempore* vigente negli Stati Uniti d'America.

3.4 Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare i suddetti Warrant in ognuno degli eventuali successivi Periodi di Esercizio, ma fermo restando il Termine di Decadenza.

3.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant richiedenti, sul conto corrente della Società che sarà dalla stessa, per tempo, comunicato. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il Giorno di Borsa Aperta successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate su EGM o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

3.6 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

Esercizio dei Warrant in caso di Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio

- 3.7 In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 3.1, e fermi restando i periodi di sospensione di cui ai successivi paragrafi 3.10 e 3.11, i Warrant potranno essere esercitati anche anticipatamente rispetto ai, e/o al di fuori dei, Periodi di Esercizio qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente a oggetto le Azioni (**"Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio"**).
- 3.8 Nel caso di cui al precedente paragrafo 3.7, al fine di consentire ai titolari dei Warrant di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio, i Warrant potranno essere esercitati dai rispettivi titolari, in tutto o in parte e nelle medesime modalità di cui sopra, nel periodo compreso tra il 1° (primo) e il 15° (quindicesimo) giorno di calendario successivo alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio.
- 3.9 Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui sopra e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio apportando le medesime Azioni di Compendio.

Sospensione dell'esercizio dei Warrant

- 3.10 L'esercizio dei Warrant sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima.
- 3.11 Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea della Società.

4. TERMINE DI DECADENZA ED ESTINZIONE DEI WARRANT


- 4.1 I Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Decadenza.
- 4.2 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo, pertanto, privi di validità a ogni effetto.

5. RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 5.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:
- (a) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche a servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant* – fermo il Rapporto di Esercizio – il Prezzo Strike, sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

{Pcum - Pex}

dove:



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETÀ PER AZIONI" and "REGOLAMENTO" around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style.

“*Pcum*” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su EGM in cui le Azioni sono negoziate “*cum diritto*” e

“*Pex*” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su EGM in cui le Azioni sono negoziate “*ex diritto*”;

- (b) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441 commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (c) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio sarà aumentato, tutti proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell’assemblea della Società;
- (d) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (e) operazioni di fusione o scissione che riguardino la Società, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno eventualmente e conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, a seconda dei casi, previa deliberazione del competente organo sociale della Società;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni, previa deliberazione dell’assemblea della Società; e
- (g) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il Rapporto di Esercizio, mentre il Prezzo Strike sarà modificato sottraendo il valore dei Dividendi Straordinari.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione (ivi inclusa l’annullamento di Azioni senza riduzione del capitale sociale), diversa da quelle considerate nel Paragrafo 5.1 del presente Regolamento, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l’esecuzione di un’operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al Paragrafo 5.1 del presente Regolamento) possa produrre effetti rilevanti sui termini di esercizio dei Warrant, il consiglio di amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei titolari dei Warrant – le modificazioni e integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo Strike.

6. COMUNICAZIONI

6.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant, previste dal presente Regolamento, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare, di volta in volta, applicabile.

7. REGIME FISCALE

7.1 L’assegnazione, l’acquisto, la detenzione, la cessione e l’esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale, di volta in volta, vigente e applicabile al singolo titolare.

8. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

- 8.1 I Warrant sono stati ammessi alle negoziazioni su EGM. Successivamente potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- 8.2 Qualora, per qualsiasi motivo, le Azioni e/o i Warrant venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.
- 8.3 Le previsioni di cui al paragrafo 8.2 non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su EGM con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

9. VARIE

- 9.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.
- 9.2 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate dalla maggioranza dei titolari dei Warrant. L'assemblea dei titolari dei Warrant è convocata nel rispetto delle previsioni, in materia di convocazione dell'assemblea straordinaria, di cui alle disposizioni di legge nonché dello statuto sociale della Società di tempo in tempo vigenti e delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.
- 9.3 Fermo restando quanto previsto nei Paragrafi 5.1, 5.2 e 9.2 del presente Regolamento, il consiglio di amministrazione della Società potrà inoltre – in qualunque momento – apportare al presente Regolamento ogni modifica ritenuta necessaria od opportuna – senza la necessità del preventivo assenso da parte dei titolari dei Warrant – al fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e applicabile alla Società e a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) tenere conto delle eventuali raccomandazioni od osservazioni delle competenti autorità, di controllo o di vigilanza; e/o (iii) eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. La Società provvederà tempestivamente a comunicare le modifiche al presente Regolamento così apportate.
- 9.4 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 9.5 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Pierluigi Notario'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'PIERLUIGI NOTARIO IN MONZA' around the perimeter and a central emblem featuring a scale of justice and a book, typical of a notary's official stamp.

STATUTO

ALLEGATO	E	ALL'ATTO
IN DATA	21/10/2024	
REP. N°	8888/6307	

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 È costituita la società per azioni denominata “**OSAI Automation System S.p.A. Società Benefit**” o, in forma abbreviata, “**OSAI A.S. S.p.A. SB**” (di seguito la “**Società**”).

Articolo 2


Sede

- 2.1. La società ha sede in Torino.
- 2.2. L'organo di amministrazione, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto sociale

- 3.1. Costituisce oggetto sociale della Società l'attività di progettazione, costruzione, commercializzazione, noleggio, rappresentanza, *import-export*, manutenzione sotto qualsiasi forma, compresa la riparazione, di macchinari, robot industriali per usi molteplici, apparecchiature ed attrezzature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere, di automazioni ed automatismi per l'automazione dei processi industriali in genere, di macchinari, di impianti industriali, componenti e ricambi per l'automazione, nonché di qualsiasi genere affine, connesso e/o complementare; la realizzazione, lo sviluppo, la commercializzazione e implementazione di software applicativi, l'elaborazione di dati per conto di terzi, l'assistenza *software*, *hardware* ed altre attività connesse al funzionamento di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere e all'informatica nel settore industriale e commerciale; l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria e delle altre scienze naturali; l'ingegnerizzazione di processi industriali; l'attività di consulenza, la formazione in materia di progettazione e produzione di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche, meccaniche e di informatica in genere e sull'ingegnerizzazione di processi industriali.
- 3.2. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di rappresentanze, di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico.
- 3.3. La Società potrà altresì assumere mutui passivi di ogni genere, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a favore di chiunque ed anche obbligazioni contratte da terzi.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "ALLEGATO E ALL'ATTO" and "REP. N° 8888/6307".

3.4. È comunque esclusa:

- a) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
- b) ogni attività riservata ai soggetti iscritti in albi professionali;
- c) qualsiasi attività di intermediazione;
- d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
- e) le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").

3.5. Nell'esercizio delle attività economiche sopra elencate, la Società persegue finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti e, in particolare, si impegna al fine di:



- a) valorizzare la persona quale individuo, conferendo a dipendenti e collaboratori, attraverso il lavoro, l'opportunità di realizzare sogni, aspirazioni personali e professionali, garantendo le pari opportunità e tutelando il benessere psicofisico e la motivazione, migliorando progressivamente la qualità della vita del proprio capitale umano anche attraverso la cura e la sicurezza degli ambienti di lavoro e il giusto equilibrio tra esigenze lavorative, personali e familiari ed investendo nella formazione del personale;
- b) tutelare l'ambiente e le risorse naturali, attraverso il controllo costante dell'impatto, reale e potenziale, dei propri processi e prodotti sull'ambiente circostante, favorendo l'impegno di energie rinnovabili ed il recupero e il riciclo dei rifiuti, investendo in innovazione tecnologica e nell'acquisizione di strumentazioni tecniche e migliorando l'efficienza degli impianti per ridurre l'impatto ambientale in maniera oggettiva e misurabile e attuando un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica;
- c) supportare i propri fornitori nelle transizioni tecnologiche ed ecologiche, incoraggiando la crescita della sensibilità ambientale e sociale nella propria catena di fornitura, valorizzando e sostenendo il tessuto imprenditoriale locale ed acquistando, quando possibile, percentuali rilevanti di materie

- prime e semilavorati da fornitori all'interno del territorio italiano, in particolare nel territorio della Regione Piemonte;
- d) sostenere la comunità ed il territorio attraverso azioni volte ad incrementare il proprio impatto sociale positivo, favorendo e sostenendo attività di informazione, formazione ed educazione anche in collaborazione con istituzioni scolastiche ed accademiche, pubbliche e private, intrattenendo un dialogo continuativo e costruttivo con gli enti locali, le associazioni rappresentative e le organizzazioni non profit che si impegnano fattivamente per il miglioramento delle condizioni civili, sociali, ambientali e culturali, impegnandosi a contribuire a progetti condivisi di promozione della qualità della vita e di sviluppo socioeconomico della Comunità in cui la Società opera poiché la vitalità della comunità è un valore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio;
 - e) garantire responsabilità e trasparenza nella conduzione d'impresa, in modo che etica e integrità caratterizzino sempre i comportamenti della Società e la stessa diventi modello e riferimento nel proprio settore a beneficio dei clienti, dei finanziatori e degli altri portatori di interessi, anche mediante l'adozione di *best practices*, politiche, modelli di gestione ed organizzativi virtuosi oltre all'ottenimento di certificazioni di sistema, nazionali e/o internazionali, per attestare il raggiungimento di elevati standard di condotta.

Articolo 3-bis

Disposizioni sulle Società Benefit

- 3-bis.1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 2015 n. 208, l'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti finalizzati al perseguimento del beneficio comune di cui all'articolo 3 del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile d'Impatto.
- 3-bis.2. L'organo amministrativo redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio e che include:
- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
 - b) la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune, effettuata sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale "B Impact Assessment";
 - c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo;

d) ogni altra informazione prevista dalla legge per tale relazione.

3-bis.3. La relazione è pubblicata sul sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile d'Impatto dovesse ritenere utile in ottica di massima trasparenza.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Capitale sociale – Azioni

5.1. Il capitale sociale della Società è pari ad Euro **1.613.030,70 Euro** (unmilione seicentotredicimilatrenta/70) suddiviso in numero 16.130.307 (sedicimilione centotrentamila trecentosette) azioni senza indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.

5.2. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:

- aumento pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di nominali Euro 6.845.452, a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2021-2025", mediante emissione di numero 3.422.726 azioni senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, ciascuna al prezzo di emissione (inclusivo di sovrapprezzo) che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, pari a Euro 0,77 per ciascuna Azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei suddetti warrant, e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del codice civile al 31 dicembre 2025.

5.3. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha attribuito, con efficacia a far data dall'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'AIM Italia e subordinatamente all'inizio delle negoziazioni medesime, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro il periodo di 3


anni dalla data di efficacia della presente deliberazione, la facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della Società per un importo complessivo di massimi Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), mediante emissione di azioni prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega e nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale e/o delle singole tranches, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni e correlativamente la misura dell'aumento, nonché a determinare, in conformità con le norme di legge e di regolamento applicabili, le modalità e i tempi dell'eventuale offerta in opzione.

- 5.4. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, ("EGM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").
- 5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.
- 5.6. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
- 5.7. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 5.8. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

Identificazione degli azionisti

- 6.1. La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp is the official seal of Borsa Italiana S.p.A., featuring a star in the center and the text "BORSA ITALIANA S.p.A." around the perimeter.

intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

- 6.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 7

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

- 7.1. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 7.2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.
- 7.3. Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla

data della deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.

- 7.4. Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 7.5. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 8


Obbligazioni

- 8.1. Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge, può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.
- 8.2. L'assemblea straordinaria degli azionisti ha il diritto di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter codice civile, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.
- 8.3. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché *warrants*.
- 8.4. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile

- 9.1. Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan M, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di Euronext Growth Milan, come di volta

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a star in the center and the text "LUIGI NOSTRI" at the top and "SOCIETA'" at the bottom.

in volta integrato e modificato (“**Regolamento Emittenti EGM**”). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “**Partecipazione Significativa**”) e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

- 9.2. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 9.3. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti EGM. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 9.4. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
- 9.5. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.
- 9.6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o,

comunque, il contributo determinante, sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.

- 9.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 9.8. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'EGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* codice civile, 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.
- 9.9. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-*bis* codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 10

Offerta pubblica di acquisto

- 10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.
- 10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Anna...'. To the right of the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text 'NOTAIO' at the top and 'ANNA...' at the bottom, with a central emblem. The stamp is partially obscured by the signature.

10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 11

Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

- 11.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 11.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti Consob**”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.
- 11.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
- 11.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei

casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12


Recesso

- 12.1 I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
- 12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 12.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su EGM, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Articolo 13

Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

- 13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Euronext Growth Advisor* incaricato dalla Società (il "**EGM Advisor**") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a faint, circular seal with text around the perimeter, likely an official seal of the company or a legal entity. The signature is cursive and appears to be 'Anna Polfer'.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

- 14.1 L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente Statuto e, in particolare:
- (a) approva il bilancio d'esercizio;
 - (b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
 - (c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;
 - (d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- 14.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, codice civile nelle seguenti ipotesi:
- (a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'EGM, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM.

Articolo 15

Competenza dell'assemblea straordinaria

- 15.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- (a) le modifiche allo Statuto;
- (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- (c) l'emissione degli strumenti finanziari;
- (d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;
- (e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – nonché dal presente Statuto.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

- 16.1 L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "La Stampa", almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea o entro il diverso termine di almeno 30 (trenta) giorni nel caso di assemblea da convocarsi per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
- 16.2 L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.
- 16.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
- 16.4 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Anna Maria". To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains text, including "SOCIETA' ITALIANA" at the top and "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" at the bottom, with a central emblem.

dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo non presenti.

Articolo 17

Intervento e rappresentanza

- 17.1 Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
- 17.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- 17.4 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:
- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

17.5 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.


17.6 Il Consiglio di Amministrazione può, alternativamente, per ciascuna assemblea, (i) designare, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, il soggetto tramite il quale gli azionisti possono, in via esclusiva, intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendo delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega così conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché i termini e le modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea; ovvero (ii) prevedere che non vi sia alcun soggetto designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del TUF.

Articolo 18

Presidenza e svolgimento dell'assemblea

18.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

18.2 Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely a corporate seal or official stamp. The signature is written in a cursive style.

- 18.3 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.
- 18.4 Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

19.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 13.2, l'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo 20

Annullamento delle deliberazioni assembleari

20.1 Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

20.2 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate ai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 21

Operazioni con parti correlate

21.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

21.2 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di “operazioni con parti correlate”, “operazioni di maggiore rilevanza”, “comitato operazioni parti correlate”, “presidio equivalente”, “soci non correlati” etc., si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la “**Procedura OPC**”) e alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

21.3 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'P. M. Felipponi'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' around the perimeter and 'SOCIETÀ PER AZIONI' at the bottom. In the center of the stamp is a star-like emblem.

assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.4 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.5 Le operazioni con parti correlate, in caso d'urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Composizione e nomina

22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.

22.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri (l'“**Amministratore/i Indipendente/i**”).

22.3 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione, fatto salvo quanto

previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

- 22.4 Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 22.5 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 22.6 Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dallo statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo.
- 22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal *EGM Advisor* secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) deve prevedere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, e ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Amaljeet", is written over a circular stamp. The stamp is a faint, circular seal with some illegible text around the perimeter and a central emblem.

- 22.8 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 22.9 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamento applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 22.10 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 22.11 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 22.12 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 22.13 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
 - (b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

- 22.14 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente articolo 22.13, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal *EGM Advisor* se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 22.15 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 22.16 Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.
- 22.17 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 22.18 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 22.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal *EGM Advisor* se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a seal of the company, featuring a central emblem and text around the perimeter, including the word "SOCIETA'" at the top and "S.p.A." at the bottom. The signature is written in a cursive style and extends across the right side of the stamp.

all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *EGM Advisor*. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

22.21 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal *EGM Advisor*.

Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Articolo 23

Poteri del consiglio di amministrazione

23.1 Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.

23.2 Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative,

il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo, codice civile.

Articolo 24

Riunioni del consiglio di amministrazione

- 24.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.
- 24.2 La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, *telex*, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.
- 24.3 Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.
- 24.4 È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.
- 24.5 Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 25

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

- 25.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and is surrounded by text, including the word 'SOCIETA' in the upper right and 'SINDACATO' in the lower right. The signature is written in a cursive style.

adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.

25.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

Articolo 26

Presidente

26.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.

26.2 Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente; fra più vice presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

26.3 Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.

26.4 Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo 27

Organi delegati

27.1 Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica;

nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri.

- 27.2 Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
- 27.3 Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.
- 27.4 In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Articolo 28

Rappresentanza legale della Società

- 28.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.
- 28.2 I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.
- 28.3 Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 29

Compensi



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'P. Scudaferrini'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'SIGNETTO AMMINISTRAZIONE' at the top and 'SOCIETA' S.p.A.' at the bottom. In the center of the stamp, there is a five-pointed star and some illegible text.

- 29.1 Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.
- 29.2 Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.
- 29.3 Il compenso e/o l'indennità di cessazione dalla carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
- 29.4 L'assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE


Articolo 30

Collegio Sindacale

- 30.1 Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, codice civile.
- 30.2 Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 30.3 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'EGM, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 30.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e

devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

- 30.5 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 30.6 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 30.7 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 30.8 Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 30.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 30.10 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a faint, circular seal with text around the perimeter, likely an official seal of the company or a notary. The signature is cursive and appears to read 'Alessandro Feltrin'.

- 30.11 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.12 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.13 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 30.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 30.15 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 30.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 30.17 È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.
- 30.18 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
- 30.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
- 30.20 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

- 30.21 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24.4 del presente Statuto.

Articolo 31

Revisione legale dei conti

- 31.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.
- 31.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 32

Esercizio sociale

- 32.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 32.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.
- 32.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 33


Utili

- 33.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

- 34.1 In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.



A handwritten signature in black ink is written across the bottom right of the page. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "CIGNETTI ANNA" at the top and "SOCIETA'" at the bottom, with a star in the center.

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

34.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

34.4 L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Rinvio alle norme di legge

35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusi il Regolamento Emittenti EGM e l'art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 2015 n. 208, *pro tempore* vigenti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains text around its perimeter, but it is mostly illegible. The signature is a cursive script.

STATUTO

ALLEGATO	F	ALL'ATTO
IN DATA	21/10/2024	
REP. N°	8888 / 6307	

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 È costituita la società per azioni denominata “**OSAI Automation System S.p.A. Società Benefit**” o, in forma abbreviata, “**OSAI A.S. S.p.A. SB**” (di seguito la “**Società**”).

Articolo 2

Sede

- 2.1. La società ha sede in Torino.
- 2.2. L'organo di amministrazione, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto sociale

- 3.1. Costituisce oggetto sociale della Società l'attività di progettazione, costruzione, commercializzazione, noleggio, rappresentanza, *import-export*, manutenzione sotto qualsiasi forma, compresa la riparazione, di macchinari, robot industriali per usi molteplici, apparecchiature ed attrezzature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere, di automazioni ed automatismi per l'automazione dei processi industriali in genere, di macchinari, di impianti industriali, componenti e ricambi per l'automazione, nonché di qualsiasi genere affine, connesso e/o complementare; la realizzazione, lo sviluppo, la commercializzazione e implementazione di software applicativi, l'elaborazione di dati per conto di terzi, l'assistenza *software*, *hardware* ed altre attività connesse al funzionamento di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere e all'informatica nel settore industriale e commerciale; l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria e delle altre scienze naturali; l'ingegnerizzazione di processi industriali; l'attività di consulenza, la formazione in materia di progettazione e produzione di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche, meccaniche e di informatica in genere e sull'ingegnerizzazione di processi industriali.
- 3.2. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di rappresentanze, di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico.
- 3.3. La Società potrà altresì assumere mutui passivi di ogni genere, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a favore di chiunque ed anche obbligazioni contratte da terzi.



[Handwritten signature]

3.4. È comunque esclusa:

- a) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
- b) ogni attività riservata ai soggetti iscritti in albi professionali;
- c) qualsiasi attività di intermediazione;
- d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
- e) le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").

3.5. Nell'esercizio delle attività economiche sopra elencate, la Società persegue finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti e, in particolare, si impegna al fine di:


- a) valorizzare la persona quale individuo, conferendo a dipendenti e collaboratori, attraverso il lavoro, l'opportunità di realizzare sogni, aspirazioni personali e professionali, garantendo le pari opportunità e tutelando il benessere psicofisico e la motivazione, migliorando progressivamente la qualità della vita del proprio capitale umano anche attraverso la cura e la sicurezza degli ambienti di lavoro e il giusto equilibrio tra esigenze lavorative, personali e familiari ed investendo nella formazione del personale;
- b) tutelare l'ambiente e le risorse naturali, attraverso il controllo costante dell'impatto, reale e potenziale, dei propri processi e prodotti sull'ambiente circostante, favorendo l'impegno di energie rinnovabili ed il recupero e il riciclo dei rifiuti, investendo in innovazione tecnologica e nell'acquisizione di strumentazioni tecniche e migliorando l'efficienza degli impianti per ridurre l'impatto ambientale in maniera oggettiva e misurabile e attuando un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica;
- c) supportare i propri fornitori nelle transizioni tecnologiche ed ecologiche, incoraggiando la crescita della sensibilità ambientale e sociale nella propria catena di fornitura, valorizzando e sostenendo il tessuto imprenditoriale locale ed acquistando, quando possibile, percentuali rilevanti di materie

- prime e semilavorati da fornitori all'interno del territorio italiano, in particolare nel territorio della Regione Piemonte;
- d) sostenere la comunità ed il territorio attraverso azioni volte ad incrementare il proprio impatto sociale positivo, favorendo e sostenendo attività di informazione, formazione ed educazione anche in collaborazione con istituzioni scolastiche ed accademiche, pubbliche e private, intrattenendo un dialogo continuativo e costruttivo con gli enti locali, le associazioni rappresentative e le organizzazioni non profit che si impegnano fattivamente per il miglioramento delle condizioni civili, sociali, ambientali e culturali, impegnandosi a contribuire a progetti condivisi di promozione della qualità della vita e di sviluppo socioeconomico della Comunità in cui la Società opera poiché la vitalità della comunità è un valore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio;
- e) garantire responsabilità e trasparenza nella conduzione d'impresa, in modo che etica e integrità caratterizzino sempre i comportamenti della Società e la stessa diventi modello e riferimento nel proprio settore a beneficio dei clienti, dei finanziatori e degli altri portatori di interessi, anche mediante l'adozione di *best practices*, politiche, modelli di gestione ed organizzativi virtuosi oltre all'ottenimento di certificazioni di sistema, nazionali e/o internazionali, per attestare il raggiungimento di elevati standard di condotta.

Articolo 3-bis

Disposizioni sulle Società Benefit

- 3-bis.1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 2015 n. 208, l'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti finalizzati al perseguimento del beneficio comune di cui all'articolo 3 del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile d'Impatto.
- 3-bis.2. L'organo amministrativo redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio e che include:
- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
 - la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune, effettuata sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale "B Impact Assessment";
 - una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo;



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Renato Pellerin'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains a star in the center and the text 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' around the perimeter. The stamp is partially obscured by the signature.

d) ogni altra informazione prevista dalla legge per tale relazione.

3-bis.3. La relazione è pubblicata sul sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile d'Impatto dovesse ritenere utile in ottica di massima trasparenza.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Capitale sociale – Azioni

5.1. Il capitale sociale della Società è pari ad Euro **1.613.030,70 Euro** (unmilione seicentotredicimilatrenta/70) suddiviso in numero 16.130.307 (sedicimilionecentotrentamilatrecentosette) azioni senza indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.

5.2. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:

- aumento pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di nominali Euro 6.845.452, a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2027", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei suddetti warrant, e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del codice civile al 31 dicembre 2027, come prorogato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti con delibera del 15 ottobre 2024.

5.3. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha attribuito, con efficacia a far data dall'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'AIM Italia e subordinatamente all'inizio delle negoziazioni medesime, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro il periodo di 3

anni dalla data di efficacia della presente deliberazione, la facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della Società per un importo complessivo di massimi Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), mediante emissione di azioni prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega e nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale e/o delle singole tranches, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni e correlativamente la misura dell'aumento, nonché a determinare, in conformità con le norme di legge e di regolamento applicabili, le modalità e i tempi dell'eventuale offerta in opzione.

- 5.4. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, ("EGM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").
- 5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.
- 5.6. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
- 5.7. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 5.8. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

Identificazione degli azionisti

- 6.1. La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'Anna Felice'. The stamp is circular with a double-line border and contains some illegible text and a central emblem.

intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

- 6.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 7

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

- 7.1. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 7.2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.
- 7.3. Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla

data della deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.

- 7.4. Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 7.5. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 8


Obbligazioni

- 8.1. Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge, può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.
- 8.2. L'assemblea straordinaria degli azionisti ha il diritto di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter codice civile, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.
- 8.3. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché *warrants*.
- 8.4. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile

- 9.1. Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan M, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di Euronext Growth Milan, come di volta



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Anna Maria Perini'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN VITA' and 'CANTÙ' around the perimeter, with a central emblem. The seal is stamped in grey ink.

in volta integrato e modificato (“**Regolamento Emittenti EGM**”). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “**Partecipazione Significativa**”) e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

- 9.2. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 9.3. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti EGM. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 9.4. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
- 9.5. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.
- 9.6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o,

comunque, il contributo determinante, sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.

- 9.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 9.8. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'EGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* codice civile, 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.
- 9.9. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-*bis* codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 10

Offerta pubblica di acquisto

- 10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.
- 10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a seal of the Italian Chamber of Arbitration (Camera Arbitrale Italiana), featuring a star in the center and the text "CAMERA ARBITRALE ITALIANA" around the perimeter.

10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 11

Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

- 11.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 11.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.
- 11.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
- 11.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei

casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12


Recesso

- 12.1 I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
- 12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 12.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su EGM, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Articolo 13

Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

- 13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Euronext Growth Advisor* incaricato dalla Società (il "**EGM Advisor**") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to be an official seal or stamp of the company.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

- 14.1 L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente Statuto e, in particolare:
- (a) approva il bilancio d'esercizio;
 - (b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
 - (c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;
 - (d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- 14.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, codice civile nelle seguenti ipotesi:
- (a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'EGM, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM.

Articolo 15

Competenza dell'assemblea straordinaria


- 15.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- (a) le modifiche allo Statuto;
- (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- (c) l'emissione degli strumenti finanziari;
- (d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;
- (e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – nonché dal presente Statuto.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

- 16.1 L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "La Stampa", almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea o entro il diverso termine di almeno 30 (trenta) giorni nel caso di assemblea da convocarsi per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
- 16.2 L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.
- 16.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
- 16.4 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo non presenti.

Articolo 17

Intervento e rappresentanza

- 17.1 Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
- 17.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- 17.4 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:
- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

17.5 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.


17.6 Il Consiglio di Amministrazione può, alternativamente, per ciascuna assemblea, (i) designare, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, il soggetto tramite il quale gli azionisti possono, in via esclusiva, intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendo delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega così conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché i termini e le modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea; ovvero (ii) prevedere che non vi sia alcun soggetto designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del TUF.

Articolo 18

Presidenza e svolgimento dell'assemblea

18.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

18.2 Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text, likely a company seal or official stamp.

18.3 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.

18.4 Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

19.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 13.2, l'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo 20

Annullamento delle deliberazioni assembleari

20.1 Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

20.2 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate ai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 21

Operazioni con parti correlate

21.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

21.2 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di “operazioni con parti correlate”, “operazioni di maggiore rilevanza”, “comitato operazioni parti correlate”, “presidio equivalente”, “soci non correlati” etc., si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la “**Procedura OPC**”) e alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

21.3 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a star in the center and some illegible text around the perimeter. The signature appears to be 'Anna...' followed by a surname.

assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.4 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.5 Le operazioni con parti correlate, in caso d'urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Composizione e nomina

22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.

22.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri (l'“**Amministratore/i Indipendente/i**”).

22.3 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione, fatto salvo quanto

previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

- 22.4 Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 22.5 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 22.6 Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dallo statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo.
- 22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal *EGM Advisor* secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) deve prevedere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, e ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'P. M. Felipponi'. To the right of the signature is a circular stamp or seal, partially obscured by the ink. The stamp contains some text, but it is difficult to read due to the low resolution and the overlapping signature.

- 22.8 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 22.9 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamento applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 22.10 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 22.11 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 22.12 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 22.13 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
 - (b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

- 22.14 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente articolo 22.13, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal *EGM Advisor* se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 22.15 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 22.16 Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.
- 22.17 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 22.18 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 22.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal *EGM Advisor* se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "ALFIERI NOTARIO IN ALESSANDRIA" around the perimeter and a central emblem featuring a coat of arms with a crown and other heraldic symbols.

all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *EGM Advisor*. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

22.21 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal *EGM Advisor*.

Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Articolo 23

Poteri del consiglio di amministrazione

23.1 Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.

23.2 Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative,

il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo, codice civile.

Articolo 24


Riunioni del consiglio di amministrazione

- 24.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.
- 24.2 La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, *telex*, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.
- 24.3 Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.
- 24.4 È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.
- 24.5 Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 25

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

- 25.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a seal of the company, featuring a central emblem and text around the perimeter, including the words "PROTATID RIVEVA" and "SOCIETÀ PER AZIONI".

adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.

- 25.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

Articolo 26

Presidente

- 26.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.
- 26.2 Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente; fra più vice presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 26.3 Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.
- 26.4 Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo 27

Organi delegati

- 27.1 Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica;

nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri.

- 27.2 Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
- 27.3 Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.
- 27.4 In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.


Articolo 28

Rappresentanza legale della Società

- 28.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.
- 28.2 I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.
- 28.3 Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 29

Compensi



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" and "SOCIETA' S.p.A." around the perimeter, with a star in the center. The signature is written in a cursive style and extends across the width of the stamp.

- 29.1 Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.
- 29.2 Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.
- 29.3 Il compenso e/o l'indennità di cessazione dalla carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
- 29.4 L'assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE


Articolo 30

Collegio Sindacale

- 30.1 Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, codice civile.
- 30.2 Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 30.3 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'EGM, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 30.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e

devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

- 30.5 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 30.6 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 30.7 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 30.8 Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 30.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 30.10 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains the text "CIRVET" at the top and "SOCIETÀ" at the bottom. The signature is a cursive script that appears to read "P. Valente".

- 30.11 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.12 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.13 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 30.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 30.15 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 30.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 30.17 È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.
- 30.18 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
- 30.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
- 30.20 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

30.21 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24.4 del presente Statuto.

Articolo 31

Revisione legale dei conti

31.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.

31.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 32

Esercizio sociale

32.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.

32.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 33

Utili

33.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

34.1 In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a faint, circular seal with text around the perimeter, likely a company or official seal. The signature is cursive and appears to read 'Anna Maria' followed by a surname.

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

34.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

34.4 L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Rinvio alle norme di legge

35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusi il Regolamento Emittenti EGM e l'art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 2015 n. 208, *pro tempore* vigenti.



A handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'CIGNESE' at the top, 'NOTAIO' at the bottom, and 'IN A.R.F.A.' in the center. The seal is stamped in grey ink.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Ivrea, 22 ottobre 2024

